

Sent. N. 3693/11

R.G. N. 2665/11

Rep. N. ....

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Il Giudice di Pace, Avv. Ignazio Gravina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2665/2011 R.G. promossa da

con l' Avv. Claudio Longhitano Napoli ATTORE

CONTRO

CONVENUTO

Oggetto: condannatorio.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 25/03/2011 l' attore ha chiamato in giudizio il convenuto chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 221,00 ed al ripristino della classe di merito di cui al contratto di assicurazione intercorso tra le parti.

Sostiene l' attore che ciò gli sarebbe dovuto a causa di *mala gestio* da parte della compagnia assicuratrice che, avendo provveduto alla liquidazione di un sinistro a suo carico senza dargliene notizia e senza che il sinistro fosse stato mai causato, gli aveva indebitamente aumentato il premio assicurativo in forza della clausola *bonus-malus*.

Con comparsa depositata all' udienza del 03/06/2011 si è costituita in giudizio la deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Sulle conclusioni adottate dalle parti all' udienza del 22/07/2011, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Non è in discussione, in quanto sul punto non vi è alcuna contestazione, che la compagnia assicuratrice ebbe a liquidare un sinistro verificatosi, a suo dire, il 31/01/2008 a carico dell' attore cui venne addebitata la responsabilità del fatto, a seguito di una richiesta



risarcitoria avanzata dalla compagnia del danneggiato; e che a seguito di ciò venne declassata la fascia di merito nel contratto assicurativo, con conseguente aumento del premio pari ad € 221,00, che l'attore fu costretto a pagare.

In tema di contratti assicurativi, il 2° comma dell'art. 1917 c.c., che in quanto attinente al diritto costituzionale di difesa non è stato minimamente scalfito dalla successiva legislazione, prevede espressamente che "l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare....".

La preventiva comunicazione all'assicurato si pone quindi come condizione imprescindibile per la facoltà di pagare concessa all'assicuratore, in modo da consentire all'assicurato la possibilità di esporre le proprie ragioni e di esercitare il suo legittimo diritto di difesa.

Nel caso in esame la compagnia assicuratrice, pur facendo riferimento ad una comunicazione in tal senso, non né ha fornito alcuna prova, come da suo preciso onere processuale.

In mancanza di prova su tale circostanza, l'operato della compagnia assicuratrice deve dirsi contrario ai principi che regolano la gestione del contratto, e quindi illegittimo.

Da ciò consegue che non è assolutamente giustificato l'aumento del premio assicurativo in forza della clausola *bonus-malus*, in quanto, tra l'altro, non è stata fornita nemmeno prova del sinistro che sarebbe stato liquidato da parte della

La domanda va dunque accolta, e le spese devono seguire la soccombenza nella misura che può liquidarsi in complessivi € 550,00 di cui € 50,00 per spese ed il resto per compensi di difesa.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 221,00 nonché al pagamento della somma di € 550,00 per spese processuali, ed a ripristinare l'attore nella classe di merito antecedente ai fatti di causa.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Catania 27/07/2011

Il Giudice di Pace  
Avv. Ignazio Gravina

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 27 LUG. 2011

IL CANCELLIERE  
(Grazia Campailla)